

(N. 1135-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1950 (V. Stampato N. 606)
modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 aprile 1951
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1951 (V. Stampato N. 606-C)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1951**

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il mio pensiero su questa legge vi fu espresso nella relazione scritta che vi sottoposi — a suo tempo — e vi fu altresì illustrato durante la discussione orale.

Non ve lo ripeto perciò in questo momento perchè le mie personali convinzioni ed il mio pensiero debbono inchinarsi alla espressa volontà sovrana di questa alta Assemblea legislativa.

Il testo della legge, così come venne approvato dal Senato è stato emendato dalla Camera dei deputati agli articoli 1 e 2 in senso

limitativo per coloro che riportarono sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore in seguito al comportamento tenuto in prigione o durante l'internamento.

Poichè un ulteriore ritardo verrebbe ancor più a ridurre gli effetti che il Governo dall'approvazione della presente legge si proponeva di conseguire, reputo doveroso proporre l'approvazione del testo della legge medesima così come risulta approvata dall'altro ramo del Parlamento.

CERICA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni e con le esclusioni previste dal successivo articolo 11, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati nel successivo articolo 11 ».

Art. 11. — L'ultima comma è sostituito dai seguenti:

« La esclusione di cui alla lettera *b*) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia ».

« Tale disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'articolo 4 ».

Art. 11. — L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valore militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra. L'esclusione anzidetta non opera neppure in confronto di coloro che, per aver prestato servizio del lavoro in prigionia, siano stati puniti con sanzioni inferiori al rimprovero solenne. La presente disposizione non pregiudica la facoltà del Ministro della difesa di commutare, anche ai soli effetti della presente legge, qualsiasi punizione disciplinare.

Art. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) computo, agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, degli aumenti periodici di stipendio e delle promozioni, del periodo trascorso presso reparti operanti;

b) aumento dei limiti massimi di età stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Coloro che si trovano nelle condizioni contemplate nel primo comma del presente arti-

« La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valore militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra.

Art. 2.

Coloro che, sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento allo atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, siano stati discriminati, ma abbiano riportato sanzioni disciplinari non di stato o per il loro comportamento durante il periodo di prigionia o di internamento o per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorità tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento di fedeltà a quest'ultima, qualora non si trovino nelle condizioni di cui alle modificazioni apportate, con l'articolo precedente, all'articolo 11 del decreto, possono fruire, a norma delle disposizioni in vigore in favore dei combattenti, dei seguenti benefici:

a) *identico.*

b) *identico.*

Identico.

colo non possono però partecipare ai concorsi speciali per combattenti, reduci e partigiani, nè possono occupare, nei concorsi ordinari, i posti messi a disposizione dei combattenti, dei reduci e dei partigiani.

Art. 3.

Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall'articolo 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nel ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già approvata la graduatoria del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.

È riconosciuta valida l'idoneità conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.

Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

È data facoltà a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera *b*) dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, di presentare ricorso, tramite le competenti autorità militari, al Ministero della difesa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro detto termine di tempo il Ministro della difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge ed al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, non sono in alcun modo applicabili a coloro che, avendo optato per la cittadinanza tedesca ed avendo combattuto come cittadini tedeschi durante la guerra 1940-45 nelle Forze armate germaniche, riacquistano ora, con la riopzione, la cittadinanza italiana.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.